

## VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

A seguito di comunicazione inviata via PEC a Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it), FILCAMS CGIL (nazionale@pec.filcams.it), FISASCAT C/ISI (fisascat.nazionale@pec.it), UILTUCS (uiltucs@pec.it), Confcommercio Imprese per l'Italia (confcommercio@pec.confcommercio.it), Unione commercio turismo servizi Alto Adige (hds-unione@legalmail.it) ed in riscontro alla successiva comunicazione di parte sindacale ricevuta via PEC in data 27 marzo 2020, il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica, mediante videoconferenza:

l'azienda NKD Italia Srl con sede legale in Bolzano, via B. Buozzi 8/D, P.IVA 02499780217, codice ATECO 47.71.10, matricola INPS 1412329149, rappresentata da Andreas Pircher quale Amministratore Delegato e Adalberto Tosato quale Procuratore

e

Filcams CGIL rappresentata da Emanuele Ferretti della struttura Nazionale  
Fisascat C/ISL rappresentata da Gianfranco Brotto della Segreteria Provinciale dei Bolzano con delega dalla Segreteria Nazionale  
Uiltucs UIL rappresentata da Walter Largher della Segreteria Regionale Trentino Alto Adige con delega dalla Segreteria Nazionale

Premesso che

- 1) NKD Italia S.r.l. è una società che commercializza la vendita di Prodotti di Abbigliamento, Accessori, e Casa e gestisce in Italia direttamente 186 negozi distribuiti su 11 regioni e 2 province autonome e ha attualmente alle dipendenze 515 dipendenti in organico base ai quali si applica integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi - Confcommercio;
- 2) l'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui sopra, dichiara di avere unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale (come da allegato 1) e comunque in più di 5 Regioni;
- 3) a seguito della diffusione nel territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da virus "Covid-19", nonché per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute d'intesa con le Regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito la chiusura di tutti i punti vendita ed un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 4) in base alla vigente normativa è stata accertata l'impossibilità per il datore di lavoro di accedere alla CIGO, alla CISOA, al FIS o ai Fondi di solidarietà e che per i lavoratori a favore dei quali viene richiesto l'intervento di CIG in deroga non ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente;
- 5) l'articolo 22 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 norma la possibilità per i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di riduzione o sospensione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, di richiedere l'intervento della cassa integrazione salariale in deroga;
- 6) l'articolo 41 del comma 2 del Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 estende la possibilità di accedere al trattamento di CIGD anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 ed il 17 marzo

2020;


- 7) l'articolo 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 prevede, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, che il trattamento di integrazione salariale in deroga venga riconosciuto con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 8) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti mediante i quali è stata disposta la chiusura al pubblico dell'attività;
- 9) le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato nelle unità operative e secondo le modalità indicate nell'allegato (Allegato 1).

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano che ricorrono per il caso esaminato i presupposti per la richiesta di autorizzazione del trattamento di Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale, dal 12 marzo 2020 al 31 agosto 2020, anche per periodi non continuativi:
  - per le unità produttive collocate al di fuori delle Regioni di cui al successivo punto, di durata complessivamente non superiore a 9 settimane, salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 24 marzo 2020 e secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020;
  - per le unità produttive collocate nelle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, la durata del trattamento di integrazione salariale sarà di 13 settimane, comprensive delle causali previste all'art. 17 D. L. 9/2020 e dell'art. 22 D. L. 18/2020;Ai fini di quanto previsto dal DM 24 marzo 2020, il numero complessivo delle ore di CIGD è pari a 161.005 come dettagliato nella scheda allegata (Allegato 1) al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- d) la riduzione riguarderà la totalità della forza lavoro, così come indicato nell'allegato 1 avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate/mezze o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita è chiuso a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente prevedibile in egual misura;
- e) l'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali e riguarderà la totalità dei lavoratori;
- f) durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso minimo di 48 ore;
- g) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti governativi che verranno emanati. Tale

- proroga verrà concordata con le OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- h) le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto con le persone e l'urgenza di implementare quanto prima le prestazioni del trattamento in integrazione salariale, convengono che la Società provvederà ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando la modalità di sospensione/riduzione attraverso modalità semplificate di comunicazione (Email, SMS, messaggi whatsapp) e a verificare, tramite contatto diretto telefonico, di avvenuta ricezione al lavoratore.
  - i) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative (domanda di concessione al Ministero del Lavoro e richiesta di pagamento nei confronti dei lavoratori all'INPS) necessarie per la concessione del trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato nel rispetto dei tempi assegnati dalla normativa;
  - j) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  - k) l'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine della liquidazione dell'indennità di cassa integrazione, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa;
  - l) la società, rappresentata alle OO.SS. la difficile situazione economico finanziaria venutasi a creare a causa delle negative ripercussioni derivanti dalla sospensione dell'attività aziendale (azzeramento corrispettivi, affitti passivi, utenze, tasse, imposte, contributi ecc...), si impegna concretamente a ricercare una o più linee di credito agevolato con il fine anche di favorire la continuità di reddito a tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario. Acquisita la disponibilità finanziaria necessaria, la società liquiderà ad ogni lavoratrice/lavoratore sospeso (salvo diversa decisione del singolo dipendente che dovrà essere manifestata all'ufficio personale) un'anticipazione retributiva pari a 4 ratei della 13<sup>^</sup>/14<sup>^</sup> mensilità (ove maturati) entro il giorno 10 maggio 2020 e 4 ratei della 13<sup>^</sup>/14<sup>^</sup> mensilità (ove maturati) entro il 10 giugno 2020. Gli anticipi delle retribuzioni come sopra quantificati saranno recuperati per il 50% in occasione della liquidazione della 14<sup>^</sup> mensilità e per il rimanente 50% in occasione della liquidazione della 13<sup>^</sup> mensilità. Alle OO.SS. sarà fornita dimostrazione delle richieste presentate dalla Società al sistema bancario ed informazione sullo stato di avanzamento dell'iter di concessione dei finanziamenti citati;
  - m) si concorda ulteriormente che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni/riduzioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID 19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
  - n) le parti concordano di confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nelle normative in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna a consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS. la facoltà di recuperare la consultazione a posteriori tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori
  - o) con la sottoscrizione del presente verbale le Parti concordano che la consultazione unica nazionale è coerente con l'effettiva struttura organizzativa aziendale e si danno atto di aver correttamente e compiutamente esposto l'esame congiunto, che si è svolto regolarmente e si è concluso, con il presente accordo.

Letto confermato e sottoscritto

  
  
NKD Italien GmbH - NKD Italia srl  
Bruno Buozzi Strasse 8D / via Bruno Buozzi 8D  
I-39100 Bozen / Bolzano  
CF / Part.IVA / Reg.Impr. 02489780217





*[Handwritten signature]*

**NKD Italien GmbH - NKD Italia srl**  
Bruno Buozzistrasse 8D / via Bruno Buozzi 8D  
I-39100 Bozen / Bolzano  
CF / Part.IVA / Reg.Impr. 02499780217

Bolzano, li 14-04-2020

NKD Italia Srl

*[Handwritten signature]*

Filcams CGIL

*[Handwritten signature]*

Fisascat CISL

*[Handwritten signature]*

Uiltrucs UIL

*[Handwritten signature]*

UIL TUCS  
Via ...  
Tel. ...

